



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

## Risoluzione n. 146342 del 19 agosto 2014

Oggetto: **Attività di vendita con il consumo sul posto – Richiesta parere**

Con e-mail del 4 luglio u.s. codesto Ispettorato ha inoltrato alla scrivente Direzione un quesito in materia di disciplina del consumo sul posto sollevato dall'interessato che legge per conoscenza.

Il soggetto in parola, titolare di una piccola attività di commercio e artigianato per la vendita di pizze, frullati e bibite, riferisce di aver chiesto al comune l'autorizzazione ad installare un piccolo dehor dove posizionare qualche tavolino con sedie, al fine di far accomodare i clienti del locale, evitando comunque il servizio di somministrazione.

Il diniego, da parte del comune, è stato repentino in quanto tale possibilità non è ammessa dalle attuali disposizioni comunali.

Chiede, pertanto, di poter avere tale opportunità in quanto molti comuni della regione (...) sembrerebbero agevolare le attività commerciali ed artigianali.

Al riguardo la scrivente, in via preliminare, in materia di consumo sul posto, rappresenta quanto segue.

L'art. 3, comma 1, lettera f-bis) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione, ovvero la presenza di arredi nei locali dell'azienda ed esclusione del servizio assistito di somministrazione.

L'articolo 4, comma 2-bis, dello stesso decreto consente il consumo sul posto anche ai titolari di impianti di panificazione con le stesse modalità applicative cui devono sottostare i titolari di esercizi di vicinato.

Tale fattispecie, pertanto, non può essere estesa alle attività artigianali, quali gelaterie, pizzeria al taglio, e così via, in quanto non prevista dalla disciplina normativa nazionale di riferimento.

Con riferimento alle modalità applicative di cui sopra, esse sono ampiamente definite al punto 8.1 della circolare esplicativa 3603/C del 28-9-2006: il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia da parte degli esercizi di vicinato, ovviamente solo nel caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti alimentari “... non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione. Le condizioni concernono la presenza di arredi nei locali dell'azienda e l'esclusione del servizio assistito



*di somministrazione. Per quanto riguarda gli arredi (...) è di tutta evenienza che i medesimi devono essere correlati all'attività consentita, che nel caso di specie è la vendita per asporto dei prodotti alimentari e il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia. In ogni caso, però, la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287".*

Detta legge, infatti, nel disciplinare l'attività di somministrazione, stabilisce all'articolo 1, comma 1 che *"per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto"* che si esplicita in *"tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati"*.

L'elemento di distinzione tra l'attività di somministrazione e l'attività di vendita è la presenza di una attrezzatura in grado di consentire che i prodotti oggetto della vendita, ossia gli alimenti e le bevande, possano essere consumati dagli acquirenti *"nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico"* a tal fine attrezzati. Pertanto si può parlare di somministrazione di alimenti e bevande in senso proprio, soltanto nel caso in cui la vendita del prodotto avvenga in locali dotati di una attrezzatura idonea a consentire la consumazione sul posto.

Nei locali degli esercizi di vicinato, quindi, gli arredi richiamati dalla disposizione non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, quali ad esempio le apparecchiature per le bevande alla spina, tavoli e sedie così come macchine industriali per il caffè, né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato dalla norma, il servizio assistito.

Per garantire le condizioni minime di fruizione è stato infatti ritenuto ammissibile solo l'utilizzo di piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

Appare utile richiamare il parere n. 75893 dell'8-5-2013, che si allega, con il quale è stata prevista la possibilità di consentire la presenza di un limitato numero di panchine o altre sedute non abbinabili ad eventuali piani di appoggio.

Fermo quanto sopra, la scrivente Direzione evidenzia che, qualora l'attività svolta sia riconducibile ad esercizio di commercio al dettaglio presso un esercizio di vicinato o ad attività di panificazione, il consumo sul posto è possibile alle condizioni espressamente previste ampiamente illustrate; al contrario, nel caso di attività artigianali, come già esplicitato in premessa, tale fattispecie non è prevista dal citato dettato normativo e quindi non estensibile a tali attività.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)